

N. R.G. 730/22



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonella Eugenia Rizzo	Presidente
dott. Claudia De Martin	Giudice
dott. Beatrice Magaro'	Giudice- relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 730/22 promossa da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ ██████████
presso il cui studio, sito in Vibo Valentia, alla ██████████ è
elettivamente domiciliato;

APPELLANTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici alla via Gioacchino da Fiore n.34 si domicilia ope legis



Con l'intervento del Procuratore Generale che chiede il rigetto del gravame.

OGGETTO: incandidabilità ex art.143, comma 11 Dlgs 267/00

CONCLUSIONI:

Per l' appellante: si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, voglia nel merito, riformare integralmente il decreto impugnato e per l'effetto rigettare l'istanza di dichiarazione di incandidabilità avanzata nei confronti di [REDACTED] ai sensi dell'art. 143 c.11 D.Lgs n.267/2000, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

Per il Ministero: confermare il decreto n. 445 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 13 giugno 2022, di accoglimento della domanda ex art. 143, comma 11, d.lgs. 267/2000 e per l'effetto, confermare l'incandidabilità del Sig [REDACTED] Con vittoria di spese e onorari.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiate nella sentenza impugnata nei seguenti termini: *"Con D.P.R. del 11/5/2018 il Comune di Briatico è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 TUEL, su proposta del Ministro dell'Interno. Con nota del 26/5/2018 veniva chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare l'incandidabilità dell'ex sindaco [REDACTED] Con decreto emesso in data 4.12.2018 il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia fissava la data della prima udienza per il 6.2.2019, nominava il relatore e mandava l'incartamento alla cancelleria per provvedere alle comunicazioni di rito. Con memoria depositata in data 5 febbraio 2019 si costituiva nel presente giudizio il dott. [REDACTED]*



contestando ed impugnando gli addebiti. Il Ministero dell'Interno si costituiva a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato e insisteva nella declaratoria di incandidabilità del dott. ██████████

All'udienza del 4 dicembre 2019 il Tribunale, preso atto delle richieste articolate dalle parti, nonché del deposito della documentazione ostesa dal Ministero dell'Interno, concedeva alle parti termine per il deposito di note sul punto e disponeva in merito alle richieste in quella sede avanzate. All'udienza del 7 ottobre 2020, il Tribunale dava atto del trasferimento ad altro ufficio del relatore e mandava gli atti al Presidente per la riassegnazione del fascicolo. Con provvedimento del 20 ottobre 2020 il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia provvedeva in merito alla riassegnazione del fascicolo. Successivamente, all'esito di tre rinvii concessi su istanza di parte resistente, in virtù di impegni concomitanti ed impedimenti certificati, all'udienza del 6 aprile 2022 si procedeva all'audizione del dott. ██████████. Alla medesima udienza, all'esito dell'attività processuale calendarizzata, il Tribunale si riservava.

Con ordinanza emessa in data 16.06.22, si statuiva espressamente:

Dichiara che ██████████ ██████████ non potrà essere candidato alle prossime elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgeranno nel territorio della Regione.

Avverso la predetta decisione proponeva appello ██████████ ██████████ deducendo l'erroneità e l'illegittimità della decisione impugnata, nella parte in cui nella parte in cui aveva riconosciuto la sussistenza della causa di incandidabilità con riferimento alla sua posizione, evidenziando la violazione dell'art.143, comma 11 Dlgs.267/00, sull'assunto che dalla documentazione allegata non fosse emerso alcun legame significativo tra lo stesso e le locali cosche criminali, né che il medesimo avesse subito condizionamenti nell'espletamento del suo



mandato, tali da compromettere il processo di formazione della volontà dell'Ente, nonché il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, evidenziando, in via preliminare, la sussistenza del giudicato con riferimento a molti dei fatti e rilievi posti a fondamento della decisione impugnata.

Deduceva, infatti, che non era stata individuata alcuna specifica condotta riferibile direttamente o indirettamente allo stesso, tale da giustificare l'ordinanza di incandidabilità, precisando che nel periodo di riferimento (2014/2018), l'attività amministrativa dal medesimo posta in essere fosse stata assolutamente legittima e trasparente.

Concludeva, pertanto, come in epigrafe.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, il quale contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto del reclamo di cui deduceva l'infondatezza.

Il reclamo è infondato e non può trovare accoglimento.

Va preliminarmente osservato che il *thema decidendum* del presente giudizio si incentra esclusivamente sulla verifica della sussistenza della causa di incompatibilità di cui all'art.143, comma 11, con riferimento solo alla posizione di ██████████ ██████████ all'epoca delle contestazioni, Sindaco del Comune di Briatico.

Quanto al merito, si evidenzia che, per costante orientamento giurisprudenziale, il provvedimento di scioglimento non è di tipo sanzionatorio, ma preventivo, ragion per cui è sufficiente che gli elementi raccolti siano indicativi di un condizionamento dell'attività



degli organi amministrativi e che tale condizionamento sia riconducibile all'influenza ed all'ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzati.

La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che l'incandidabilità non è automatica, ma richiede una valutazione delle singole posizioni, in nome del diritto all'elettorato passivo, al fine di verificare che collusioni e condizionamenti abbiano determinato una cattiva gestione della cosa pubblica. Lo scopo del legislatore è, infatti, quello di arginare il pervicace fenomeno dell'infiltrazione della criminalità di stampo mafioso, all'interno dell'apparato burocratico degli enti locali attraverso la predisposizione di un peculiare procedimento di verifica dell'esistenza di possibili collegamenti tra i consigli Comunali ovvero tra i singoli amministratori o dipendenti dell'Amministrazione e le organizzazioni criminali (cfr. Cass.Civ.19020/17;Cass. Civ.9883/16).

Invero, l'art. 143 D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce, infatti, al comma 1 che “Fuori dai casi previsti all'art.141 i consigli comunali possono essere sciolti quando anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art.59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori di cui all'art 77 comma 2 ovvero su forme di condizionamento degli stessi tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che



risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Il successivo comma 4 prevede che lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere".

Il comma 11 dello stesso articolo, stabilisce inoltre che fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

Dalla lettura della norma citata, si evince un chiaro collegamento tra la pronuncia di incandidabilità ed il provvedimento di scioglimento per le ragioni di cui al comma 1, atteso che il comma 11 testè citato fa



espreso riferimento alle *“condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo”* per cui, intanto può parlarsi della sussistenza di condotte tali da rivelare un collegamento tra gli amministratori autori delle stesse e la criminalità organizzata, in quanto sussista uno scioglimento disposto per le ragioni di cui al comma 1 dell'art.143, ossia per l'indebita inerenza della criminalità organizzata nell'attività amministrativa.

Tanto premesso va osservato che nel caso di specie, dalla documentazione allegata, risulta che il Consiglio comunale di Briatico risulta sciolto per effetto del DPR dell'11.05.18, ai sensi dell'art. 143 D.Lgs. n. 267/2000, *Considerato che nel Comune di Briatico (Vibo Valentia) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio 2014; Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale; Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale; Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione, si rende necessario far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli*



per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale (cfr. in termini DPR dell'11.05.18 in atti).

Orbene, nella relazione della Commissione d'indagine prefettizia del 02.02.18, si da da' atto, nella parte relativa alla descrizione del territorio che *Briatico è un Comune di circa 4.300 abitanti che si estende su una superficie di circa 27,75 Kmq. Il territorio si sviluppa tra la quota del livello del mare della costa tirrenica, fino a circa 200 metri di altitudine delle colline dell'entroterra della provincia vibonese, e comprende le seguenti frazioni: Briatico capoluogo, Sciconi, Conidoni, Paradisoni, San Leo, San Constatino, Potenzoni e Mandaradoni. L'economia del territorio si basa quasi esclusivamente sulle attività turistiche presenti sulla costa e sui fondi agricoli coltivati con prodotti tradizionali. Come viene documentato dalle risultanze della citata Operazione di Polizia denominata "Costa Pulita", nel territorio di Briatico - come nel resto del litorale vibonese - lo sviluppo turistico e di conseguenza economico ha destato gli interessi della criminalità organizzata locale, che si è mossa per acquisire il controllo di numerosi impianti turistici e ricettivi che ospitano i turisti prevalentemente nel periodo estivo. L'attività investigativa sopra richiamata ("Costa Pulita") ha ben delineato, in tal senso, la struttura dell'organizzazione criminale operante sul territorio comunale collocandola in un contesto ben più ampio che si propaga ed interessa tutto il territorio provinciale. In particolare, nel vibonese la 'ndrangheta controlla quasi ogni manifestazione delinquenziale e si articola in numerose cosche capillarmente diffuse su tutto il territorio, tra le quali spicca quella dei [REDACTED] di Limbadi e Nicotera (VV).*



Quest'ultima, oltre a mantenere stretti contatti ed intese operative con le vicine cosche reggine della piana di Gioia Tauro e con quelle di Lamezia Terme (CZ), risulta avere ramificazioni ed interessi economici in altre zone del territorio nazionale ed estero. Grazie al potere economico acquisito con il traffico internazionale di stupefacenti e con le attività di usura ed estorsione, la "famiglia" [REDACTED] ha conquistato ormai da diversi anni l'indiscusso ruolo di cosca egemone nella provincia affermandosi, al tempo stesso, come una delle organizzazioni più note e potenti dell'intero scenario della criminalità organizzata calabrese. Nell'area di diretta influenza dei [REDACTED] ricade, quindi, anche Briatico: comune situato lungo la costa vibonese, controllato dalla cosca per il tramite di referenti locali. Da oltre dieci anni le risultanze investigative confermano, in tal senso, il ruolo verticistico assunto sul territorio da [REDACTED] [REDACTED] (detto [REDACTED] nato a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] soggetto che le varie indagini hanno documentato essere in stretto contatto con gli altri esponenti della criminalità organizzata presenti nei comuni limitrofi. Già la nota "Operazione Odissea" (p.p. 3053/04 e 3857/06 - R.G. notizie di reato/21 DDA), conclusa nell'anno 2006, aveva fatto registrare tra gli arrestati - a fianco di diversi esponenti della cosca [REDACTED] - il citato [REDACTED] [REDACTED] e alcuni suoi sodali operanti a Briatico: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nato a Briatico il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]



██████████ (cfr. pag.16-18 Relazione Commissione d'indagine
prefettizia 02.02.18)

Tanto premesso, prima di passare nello specifico alla valutazione della posizione di ██████████ ██████████ va evidenziato che per consolidata giurisprudenza, la misura della incandidabilità disciplinata dall'art. 143, comma 11 ha "funzione preventiva", atteggiandosi quale "misura interdittiva volta a porre rimedio al rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell'ente possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle precedentemente rivestite, e in tal modo perpetuare potenzialmente l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali. È stata quindi riconosciuta la funzione sostanzialmente preventiva della misura, qualificata come rimedio di extrema ratio, in quanto volta ad evitare il ricrearsi delle situazioni cui il provvedimento di scioglimento ha inteso ovviare, e quindi a salvaguardare beni primari della collettività nazionale, identificabili nella legalità e imparzialità dell'amministrazione e nella sua credibilità presso il pubblico, e cioè nel rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, incrinato da fenomeni di infiltrazione e condizionamento riconducibili alla condotta degli amministratori" (cfr., ex plurimis Cass. Civ.15038718; Cass. Civ. 2749/21).

Orbene, il reclamante osserva preliminarmente che nella Relazione della Commissione di Accesso, su cui si è basata la decisione impugnata, si da atto di accadimenti, atti investigativi e



risultanze istruttorie anteriori al periodo in oggetto (2014-2018), già oggetto di disamina in precedenti giudizi, essendo già stato disposto anche in precedenza lo scioglimento del Comune di Briatico con DPR 24.01.12, evidenziando come tali fatti fossero già stati presi in considerazione nel giudizio conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello n.1527/18, che aveva rigettato la domanda di incandidabilità nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] confermando quanto disposto sul punto dal Tribunale di Vibo Valentia.

Invero, tale preliminare eccezione è stata presa in considerazione del Tribunale che ha evidenziato, da un lato, che il decreto del Tribunale di Vibo Valentia, con cui è stata rigettata la declaratoria di incandidabilità, poi confermato in sede di appello, ha preso in considerazione esclusivamente gli anni 2010-2011, allorché il reclamante ricopriva la posizione di consigliere di minoranza, nell'ambito dell'amministrazione Prestia, dall'altro, che gli elementi indicati nella Relazione, attinenti ad accadimenti anteriori al quadriennio in oggetto, assumono rilievo solo al fine di evidenziare i perduranti interessi delle cosche sul controllo del territorio, anche attraverso collegamenti costanti con l'amministrazione comunale, oltre che l'avvicinarsi nel tempo nelle cariche elettive e nell'apparato burocratico dell'ente, dei medesimi soggetti, seppur con diversi ruoli.



Piu' in particolare la commissione d'accesso insediatasi presso Comune di Briatico nell'anno 2011, aveva evidenziato con riguardo all'attività della precedente amministrazione che aveva operato dal 2005 al 2010 e che faceva capo a [REDACTED] (sindaco in quella consiliatura e poi consigliere di minoranza in quella successiva): *Anche per quanto riguarda l'amministrazione guidata dal Sindaco [REDACTED] sono state accertate frequentazioni e, specialmente, significativi vincoli di parentela con esponenti dello stesso ambiente delinquenziale che si ritiene condizioni anche l'amministrazione che guida attualmente l'Ente. Infatti, il Sindaco [REDACTED] nel luglio del 2010 si è unito in matrimonio, dopo anni di fidanzamento, con la sig.ra [REDACTED] figlia di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (già consigliere comunale nell'Amministrazione sciolta nel 2003), nata a Briatico il [REDACTED] quest'ultima sorella del pluripregiudicato [REDACTED] nato a Briatico il [REDACTED] elemento di spicco della criminalità locale e ritenuto contiguo al pluri-pregiudicato [REDACTED] [REDACTED] e del pregiudicato [REDACTED] [REDACTED] anch'esso ritenuto contiguo ad [REDACTED] [REDACTED]. Inoltre il predetto amministratore è stato controllato con alcuni soggetti censiti penalmente tra i quali spicca [REDACTED] [REDACTED] nato a Briatico il [REDACTED] già sorvegliato speciale di P.S., sul cui conto figurano vicende di polizia (SDI e atti Arma) per associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione e usura (operazione di polizia ODISSEA), minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, detenzione illegale di munizioni e gioco d'azzardo.*



Nella relazione della Commissione d'indagine del 02.02.18, sempre al fine di dimostrare una continuità nella gestione della cosa pubblica da parte di soggetti contigui a consorterie criminose si evidenzia *che a partire dagli anni 2000 l'amministrazione Comunale di Briatico è stata disciolta per ben due volte ex art. 143 TUEL. Le indagini di cui all'operazione "Costa Pulita" riguardano un periodo in cui si sono tenute le elezioni comunali del 2010. Ciò ha consentito di registrare le complesse dinamiche criminali che hanno caratterizzato anche quelle consultazioni elettorali. In particolare, dalle intercettazioni è emerso un certo attrito tra i due esponenti apicali della struttura della 'ndrangheta operante in Briatico, che ha avuto dei riflessi sulle concomitanti consultazioni elettorali: si è registrato come [REDACTED] detto [REDACTED] sosteneva [REDACTED] mentre [REDACTED] detto [REDACTED] sosteneva [REDACTED]. Altrettanto chiaramente si è registrato come in precedenza i sostenitori di [REDACTED] avevano sostenuto [REDACTED]. Le interazioni documentate nell'anno 2012 evidenziano infatti la commistione tra l'apparato criminale insediato nell'area – esplicitandone l'articolazione ed i referenti sul territorio – ed il contesto politico in divenire, facendo rilevare come l'interesse di cosca abbia prevalso sui singoli e sugli schieramenti politici, affermandosi senza soluzione di continuità al di là ed oltre il nome ed il portato del candidato sindaco [... [REDACTED] : "... c'era [REDACTED] ed abbiamo spinto per [REDACTED] c'era questo ed abbiamo spinto per questo, viene quell'altro e spingiamo per quell'altro]. La presentazione di un'unica lista capeggiata da [REDACTED]*



██████████ per le elezioni del 2014 (periodo di interesse), è un chiaro indice del fatto che il momento di attrito del 2010 è stato superato. L'analisi dei dati elettorali si propone di cristallizzare la sostanziale continuità che dal punto di vista soggettivo si coglie a partire dall'anno 2003, anno del primo scioglimento dell'Erte, fino all'attuale amministrazione. Si osservi che tra i due scioglimenti (del 2003 e del 2012), nonché tra l'ultimo scioglimento (2012) e l'insediamento di questa Commissione, intercorre sempre un'amministrazione capeggiata da ██████████ ██████████ (amministrazione ██████████ del 2005-2010 e amministrazione ██████████ a partire dal 2014 sino ad oggi). L'Amministrazione comunale di Briatico, in data 2 ██████████ è stata sciolta per la seconda volta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, per infiltrazioni mafiose. La Commissione prefettizia insediatasi ha amministrato l'Erte fino alle consultazioni elettorali tenutesi il 25 maggio 2014. Alla citata competizione elettorale si è presentata una sola lista denominata "Il coraggio di ricominciare" rappresentata da ██████████ ██████████ candidato a Sindaco, già primo cittadino del citato Comune dal 04.04.2005 al 29.03.2010, nonché già Consigliere comunale di minoranza (capogruppo), eletto nella tornata elettorale del 28 e 29 marzo 2010, a capo della lista denominata "Democratici Briaticesi", con successive dimissioni rassegnate il 18.03.2011. (Cfr. pag 43 e ss relazione.)

Significativa, appare altresì la nota 1996 del 26.04.14 , redatta dagli allora Commissari Straordinari Dott.ssa ██████████ ██████████ ██████████



██ con la quale veniva segnalata un'anomalia afferente il ritiro improvviso di una lista elettorale (elezioni amministrative 2014) e un'anomala pressione per l'urgente inoltro in Prefettura dell'unica lista presente riferibile all'attuale Sindaco ██████████: *ritengo di dover far presente di aver ricevuto sin dalle prime ore della odierna mattinata pressioni per l'urgente inoltro in prefettura dell'unica lista presente, (cfr pag.86 e 87 relazione)*

Si osserva che tali dati, relativi agli avvicendamenti delle compagini amministrative non risultano contestati.

Con riferimento, in particolare all'attuale compagine amministrativa e nello specifico alla figura di ██████████ è stato rilevato nella relazione del 02.02.18:

CASELLARIO GIUDIZIALE

Negativo.

PENDENZE PROCURA VIBO VALENTIA

Negativo.

REGISTRO NOTI PROCURA VIBO VALENTIA

11.02.1999 Tribunale di Vibo Valentia, per lesioni personali colpose, archivia atti per mancanza di condizioni;

18.06.2009 Tribunale di Vibo Valentia, per calunnia e diffamazione, archivia atti per mancanza di condizioni;

02.05.2011 Tribunale di Vibo Valentia, per lesioni personali colpose, archivia atti per intervenuta remissione di querela;

ATTI ARMA/SDI

23.03.2009 denunciato dalla Stazione Carabinieri di Vibo Valentia e dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Cosenza, alla Procura della Repubblica del Tribunale di Vibo Valentia, per lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, abuso d'ufficio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in autorizzazioni



amministrative; in data 21.12.2017 il GIP di Vibo Valentia ha disposto l'archiviazione del procedimento; 10.01.2012 denunciato dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Cosenza, alla Procura della Repubblica del Tribunale di Vibo Valentia, per abuso d'ufficio;

28.09.2014 eletto Presidente della Provincia di Vibo Valentia.

19.03.2016 dichiarato "incandidabile" alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, limitatamente al primo turno successivo allo scioglimento del Comune di Briatico, con sentenza n. 25631/2014 della Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile, con udienza pubblica del 17.12.2015 e successivo deposito in cancelleria il 07.03.2016. A seguito di rilevazione di "errore materiale", l'Avvocatura Generale dello Stato ha chiesto alla Suprema Corte la "correzione" della citata sentenza. L'iter processuale, ad oggi, prosegue presso la Corte d'Appello di Catanzaro.

20.04.2016 coinvolto, quale "persona sottoposta ad indagine", nel procedimento penale³⁶ n. 4344/2010 R.G.N.R. – D.D.A. mod. 21 instaurato presso la Procura della Repubblica – D.D.A. di Catanzaro, inizialmente per la violazione degli artt. 110 e 416 bis c.p. (concorso esterno in associazione di tipo mafioso <<per avere, nella qualità di Sindaco del Comune di Briatico fino all'anno 2010 nonché quale soggetto di vertice dell'amministrazione comunale di Briatico con la possibilità di orientare le decisioni procedimentali ed amministrative del Comune predetto; attivandosi per favorire la cosca [REDACTED] e in particolare concorrendo unitamente a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a porre in essere condotte riservate e fraudolente tese a salvaguardare l'attività del villaggio [REDACTED] [REDACTED] costituente una delle principali fonti di guadagno della cosca, - concorso nell'associazione di 'ndrangheta denominata [REDACTED] consapevole della sua operatività sul territorio di Briatico e rafforzandone l'operatività. Fatti commessi in Briatico fino all'anno 2010 >>); il capo, per cui pende il processo con rito abbreviato, è stato successivamente modificato in "Corruzione Elettorale" art. 81 cp, 86 DPR nr. 570/ 60 e 7 L. 203/ 91 "perché per ottenere proprio



vantaggio il voto elettorale, il [REDACTED] quale candidato alle elezioni comunali per il Comune di Briatico per l'anno 2010, offriva o prometteva ad [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] – fratello del capo cosca [REDACTED] [REDACTED] detto [REDACTED] – l'assunzione del figlio [REDACTED] [REDACTED] all'interno della [REDACTED] S.p.a., assicurando altresì la nomina alla carica di assessore di soggetti graditi alla cosca [REDACTED] quali [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (quest'ultimo anche con la carica di vice sindaco), in cambio del sostegno elettorale da parte del sodalizio criminale. Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 2037/91, per aver posto in essere l'attività criminosa con metodo mafioso e al fine di agevolare la [REDACTED] [REDACTED]

Si elencano poi delle occasioni in cui lo stesso è stato avvistato in compagnia di soggetti coinvolte in procedimenti penali e segue, per quanto di interesse l'indicazione dei suoi rapporti di parentela:

Coniugato con [REDACTED] [REDACTED] nata a Catanzaro il [REDACTED] a quale è: nipote di [REDACTED] [REDACTED] nato a Briatico il [REDACTED] ivi residente in via [REDACTED] avvisato orale di P.S.; nipote di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nato a Briatico il [REDACTED] ivi residente in via [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED] nato a Briatico il [REDACTED] ivi residente in via [REDACTED] [REDACTED] avvisato orale di P.S.; (c) cugina 1 del citato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Si soggiungere che, il citato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] è: marito di [REDACTED] [REDACTED] amministratore unico e legale rappresentante della società in nome collettivo "[REDACTED] n.c.", nonché proprietaria del complesso turistico "[REDACTED] [REDACTED] con sede a Briatico, località [REDACTED] Di questa società risultano essere comproprietari [REDACTED] [REDACTED] padre del citato [REDACTED] [REDACTED] il quale risulta titolare della società "[REDACTED] S.r.l.", proprietaria di quote nominali pari al 25% della società [REDACTED] [REDACTED] Il restante 75% delle quote di quest'ultima società, risultano sotto la titolarità (suddivisa in tre pacchetti di uguale



percentuale) di [REDACTED] [REDACTED] che riveste la carica anche di "amministratore unico", di [REDACTED] e di [REDACTED].
Si soggiunge che le società [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] e [REDACTED] S.n.c." sono state poste sotto sequestro nell'ambito del procedimento penale n. 4344/10 R.G.N.R. mod. 21 instaurato presso la Procura della Repubblica – D.D.A. di Catanzaro.

Nella relazione predetta vengono, inoltre, evidenziati (pag. 29 e ss), i rapporti tra il [REDACTED] e la massoneria, ponendosi a riscontro di tale assunto alcune conversazioni captate nel corso di intercettazioni telefoniche. Sul punto si riporta la conversazione captata, a tal riguardo, il giorno 24.08.11, alle ore 17.05 circa: Nel colloquiare con [REDACTED] [REDACTED] all'interno dell'autovettura monitorata (SSANGYONG REXTON tg. [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED] aveva confidato, infatti, all'interlocutore che [REDACTED] **non è più nella massoneria"** (riferendosi a [REDACTED] [REDACTED] indicando le ragioni dell'estromissione come diretta conseguenza del fatto che **"se l'è guastata con [REDACTED] (riferendosi a [REDACTED] [REDACTED] appartenente alla [REDACTED] [REDACTED] e di altri "gravi motivi" non meglio specificati nel corso dell'interazione ("L'hanno ripudiato! L'hanno tolto per motivi gravi! ").**)

Successivamente si riporta lo stralcio della trascrizione dell'interrogatorio di [REDACTED] [REDACTED] nato a Rosarno (RC) il [REDACTED] - nel corso dell'interrogatorio reso innanzi all'A.G. in data 25.11.2016 -, il quale ha fornito importanti elementi di riscontro in ordine all'appartenenza del [REDACTED] [REDACTED] Sindaco di Briatico, alla massoneria, e con riferimento alla commistione dell'amministratore con una frangia della c.d. massoneria "deviata", e più segnatamente con quella riconducibile ad esponenti della criminalità organizzata: *nelle competizioni elettorali i candidati massoni venivano sempre appoggiati dagli appartenenti segreti chiamati [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ovvero dei criminali che facevano catalizzare su di loro i voti, così è successo con un ragazzo, assistente all'Università di Messina, divenuto Sindaco di*



Briatico credo che inizi con [redacted] ora che mi viene ricordato, credo sia proprio [redacted] (cfr.pag 33 Relazione)

Orbene tali elementi, complessivamente considerati, confermano il giudizio della Commissione in ordine, da un lato, all'esistenza di una continuità nel tempo della medesima compagine amministrativa, peraltro esposta piu' volte ad indagini e rilievi, essendo stato decretato per ben due volte lo scioglimento del Comune di Briatico, ai sensi dell'art.143 TUEL, a causa delle ingerenze della criminalità nell'attività amministrativa dell'Ente, dall'altro in ordine alla vicinanza del [redacted] nel corso degli anni, ad esponenti della massoneria deviata e della criminalità organizzata, grazie alla quale sarebbe stato favorito anche nelle ultime competizioni elettorali.

I molteplici rilievi afferenti i diversi settori in cui si è articolata l'attività amministrativa dell'Ente, dal conferimento di incarichi professionali, alla gestione del piano spiagge e degli appalti, nonché alla riscossione dei rifiuti, denotano poi una *mala gestio* nella conduzione dell'attività amministrativa, tesa a favorire soggetti vicini alle cosche.

Significativa, quanto al conferimento di incarichi professionali, è la conversazione captata nell' ambito del Procedimento Penale nr.4344/10 della DDA di Catanzaro data: 14/05/2011 ora: 14:33:14 durata: 0:09:58, nella quale [redacted] [redacted] parlando con [redacted] [redacted] riferisce di alcuni professionisti nello specifico Architetto [redacted] [redacted] ingegnere [redacted] [redacted] impiegato presso l'ufficio tecnico – Settore Urbanistica del Comune di Briatico durante l'Amministrazione [redacted] [redacted] architetto [redacted] [redacted] e avvocato [redacted] [redacted] che avrebbero beneficiato dell'interessamento del [redacted] [redacted] e fra questi anche il geometra [redacted] [redacted] in quel periodo collaboratore di staff del Sindaco [redacted] [redacted] [redacted] mio, gli ho detto:- [redacted] mio, tuo



cugino [REDACTED] con me, con me è una brava persona, con me si è comportata sempre bene, a me male non me ne ha fatto, ed io tanto meno non gliene ho fatto a lui! Mi poteva fare del bene - gli ho detto - che invece di dargli quattrocentomila euro a [REDACTED] [REDACTED] me ne dava cento a me e trecento ad [REDACTED] [REDACTED]. E lo potevo chiamare anche io papà! Perché papà lo deve chiamare [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] l'Avvocato [REDACTED] questi lo devono chiamare papà - gli ho detto io - ad [REDACTED]. Perché gli ha portato soldi!! Giustamente devi chiamare papà a chi ti da' soldi, a chi ti da'da mangiare!" lo gli ho detto:-A me non mi ha fatto ne del male e ne del bene! Quindi io male a lui non gliene voglio e bene non gliene voglio! Non ci rivolgiamo la parola, perché io ho votato ad altri, ma ognuno si deve tirare anche il pari e dispari per vedere dove può prendere un chilo di pane! Ed ancora nella conversazione (Progr.247), [REDACTED] accusa [REDACTED] [REDACTED] affermando che era solito chiedere tangenti sui lavori edili in esecuzione a Briatico. Dice [REDACTED] "E [REDACTED] è capitato con [REDACTED] gli ha tenuto il sacco, [REDACTED] ogni lavoro che faceva gli doveva dare il 50 per cento ad Andrea, non è che lo faceva gratis, dividevano con [REDACTED] e glieli dava spacciati quando uno andava al Comune e gli diceva devo fare una lottizzazione, gli diceva se non dateincomprensibile..... il geometra non ve l'approva gli diceva [REDACTED] inc.le.," dove [REDACTED] è identificabile in [REDACTED] [REDACTED] collaboratore di staff del sindaco durante la giunta guidata da [REDACTED] [REDACTED] (cfr pag.205 e 206 relazione cit)

Detti professionisti e, segnatamente, [REDACTED] [REDACTED] e Ing. [REDACTED] [REDACTED] risultano aver beneficiato di incarichi anche durante la consiliatura in oggetto.

E' stato, altresì, evidenziato l'affidamento diretto degli incarichi a taluni taluni soggetti sottoscrittori delle lista che ha sostenuto il Sindaco, a



riprova di un'azione amministrativa altamente discrezionale e tesa a favorire soggetti comunque vicini agli amministratori in carica.

Quanto alle concessioni marittime si evidenzia che tra i beneficiari delle concessioni figurino esclusivamente:

- a) [REDACTED] nata a Briatico il [REDACTED] presidente del consiglio di amministrazione (nonché proprietaria per una quota del 16,5% di azioni) della [REDACTED] Srl (con sede a Briatico, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], esercente l'attività di trasporto marittimo e costiero di passeggeri -p. iva [REDACTED] società risultata soggetta a condizionamento da parte della cosca [REDACTED] (cfr. pag 215 e ss della Relazione, in cui si riporta stralcio del provvedimento di fermo emesso a conclusione dell'operazione "COSTA PULITA", Proc. Pen. 4344/10 RGNR DDA CZ ,nella parte che più rileva ai fini del coinvolgimento della società [REDACTED] Come riferito in premessa tale conversazione presenta un ulteriore motivo di interesse e cioè' il fatto che in una parte della conversazione [REDACTED] dice di voler portare il [REDACTED] "la sotto" e successivamente nel prosieguo della conversazione il "la sotto" viene indicato da [REDACTED] e facendo riferimento anche a luogo e vale a dire [REDACTED] Proprio l'aspetto [REDACTED] risulta essere un ulteriore punto di contatto tra le conversazioni telefoniche intrattenute da [REDACTED] con i soggetti napoletani).
- b) [REDACTED] (nato a San Caligero il [REDACTED] titolare di un [REDACTED] - [REDACTED] sito proprio in località Marina di Briatico, giusta licenza concessa dal Comune di Briatico sin dal 21.11.1996. Viene riportato (pa.230 ss relazione) lo stralcio del provvedimento di fermo emesso a conclusione dell'operazione "COSTA PULITA" (Proc. Pen. 4344/10 RGNR DDA CZ) al fine di evidenziare il ruolo di uditore e proselite rivestito dall'interessato nei confronti [REDACTED] [REDACTED] soggetto al quale



evidentemente il [REDACTED] riconosceva il potere di insinuarsi nella cosa pubblica. Detta ingerenza, sintomatica di una gestione mafiosa del comune i Briatico, da parte del [REDACTED] [REDACTED] la si desume dalla conversazione numero 304 del 13.02.2011 (all. n. 142 dell'elenco verb. trascr. Nucleo Inv. CC di cui alla CNR n. 25/1-832/2010 del 30.03.2015), laddove [REDACTED] racconta al suo interlocutore [REDACTED] [REDACTED] che anche lui stesso sta decidendo circa l'aumento degli indici di edificabilità nel deliberando piano spiagge (*"Stiamo mettendo un pò di indice di più, affinché si possa costruire di più no?"*, dove la parola "STIAMO" pone in evidenza come [REDACTED] [REDACTED] sia parte attiva nelle decisioni dell'amministrazione comunale e dove lo scopo dell'operazione sia finalizzata non alla tutela dell'ambiente, ma alla speculazione edilizia *"affinché si possa costruire di più no?"*). A conferma dell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] per il Piano Comunale di Spiaggia, è citata una conversazione intercettata in ambientale all'interno del Capannone, struttura sottoposta ad intercettazione ambientale nel 2011, nella quale [REDACTED] colloquiando con lo stesso [REDACTED] [REDACTED] gli suggerisce di aspettare che venga approvato il piano [REDACTED] *"Allora, dobbiamo aspettare... allora per rendere la cosa molto più facile, molto più facile, è aspettare che si approvi il piano spiagge. Se approvato il piano spiagge... come tu presenti il progetto ai beni ambientali, se lo presenti con il piano spiagge approvato, con le modalità che dice il piano spiagge, loro non ti possono dire di no, hai capito?"*)

- c) [REDACTED] [REDACTED] (nato a Vibo Valentia il [REDACTED]), socio ed amministratore unico de "[REDACTED] [REDACTED] SRL" (P.IVA [REDACTED]), con sede legale a Vibo Valentia Marina, [REDACTED] [REDACTED] snc. Si evidenzia nella relazione che al di là dei rapporti parentali che pure legano l'interessato ai [REDACTED] [REDACTED] rileva certamente la condivisione di interessi sul



piano economico che sottende la denuncia in stato di libertà patita dal [REDACTED] in data 03.11.2009, allorquando – in qualità titolare della concessione nr. 01/2008 rilasciata dal Comune di Briatico – era stato deferito all'AG dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia unitamente a [REDACTED] (cl. 57): referente di spicco del [REDACTED] [REDACTED] alias [REDACTED] al quale lo stesso [REDACTED] aveva sub-affittato il chiosco bar in gestione. (pag. 232 e ss. relazione).

- d) [REDACTED] [REDACTED] (nato a Briatico il [REDACTED] operatore turistico, citato tra i sostenitori del consigliere [REDACTED] [REDACTED] allorquando lo stesso era candidato nella lista del sindaco [REDACTED] [REDACTED]. Viene riportato lo stralcio del provvedimento di fermo emesso a conclusione dell'operazione "COSTA PULITA" (Proc. Pen. 4344/10 RGNR DDA CZ), al fine di documentare la citazione dalla quale emerge il contributo del [REDACTED] (sia [REDACTED] [REDACTED] che l'imprenditore edile [REDACTED] [REDACTED] si sono adoperati a favore della vittoria elettorale di [REDACTED] [REDACTED] e dei componenti della sua lista, tra i quali il consigliere di maggioranza [REDACTED] [REDACTED] e l'assessore [REDACTED] *Mi servivano i voti! Poi una volta che lo abbiamo votato ho detto io: " Dato che ormai si sa a Briatico lo porto io...non farlo salire, è vergogna no?!" Allora mi sono preoccupato di trovargliene un pò... Glieli ho presi a [REDACTED] glieli ho presi... [REDACTED] me ne ha dati un pò perché altrimenti non saliva sto scemo! Eh! Sono andato da [REDACTED] [REDACTED]*
- e) [REDACTED] [REDACTED] (nato a Reggio in data [REDACTED] amministratore unico della F 94 srl e della [REDACTED] Srl. Si evidenzia nella relazione che *in qualità di gestore del villaggio turistico "Baia delle sirene", insistente a Briatico in località Sant'Irene, l'interessato sia stato deferito all'AG dai militari dell'Arma in data 24.07.2014 poiché occupava*



abusivamente suolo demaniale mediante l'apposizione di sedie ed ombrelloni, personale della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia abbia deferito all'AG il [REDACTED] [REDACTED] per ben due volte in relazione all'occupazione arbitraria di suolo demaniale senza valido titolo (cfr. pag 237 relazione). Nel 2017 la F94 stata destinataria di un' interdittiva antimafia e solo a seguito di ciò sono state emesse ordinanze di revoca di SCIA per l'esercizio di attività alberghiere, nonostante fossero già emerse contiguità del [REDACTED] e delle società da lui gestite con le cosche, nell'ambito dell'indagine costa pulita (in cui si evidenziano, gli stretti rapporti tra [REDACTED] [REDACTED] padre di [REDACTED] [REDACTED] e dipendente della 24 e la ndrangheta di Briatico nonché famiglia [REDACTED] cfr pa.239 e 240 relazione).

Anche con riferimento al settore degli appalti, sono rilevabili ingerenze delle criminalità organizzata nella gestione di tale delicato settore.

Nello specifico è stato rilevato che lo stesso responsabile dell'Ufficio Tecnico - in persona dell'Arch. [REDACTED] [REDACTED] indicava, a tal proposito, la "C.M. Ambiente" e "SIDA" come imprese alle quali il Comune è solito affidarsi per la gestione della prestazione di "auto spurgo", imprese in favore delle quali, per quanto verificato, risultano registrati diversi affidamenti diretti nel corso del periodo in esame.

Si rilevano, nello specifico, prestazioni rese dalla società **C.M. Ambiente** (per l'importo di euro 11.559,00) e ulteriori prestazioni conferite al Comune di Briatico dalla **SIDA** di [REDACTED] [REDACTED] per l'importo complessivo di euro 5039,00. (cfr. pag. 282 e ss relazione)

Il dato si appalesa rilevante, non solo perché dimostra l'intento di favorire solo talune imprese, piuttosto che distribuire gli incarichi fra piu' aziende operanti nel settore, ma anche perché risultano contiguità di tali imprese con gli ambienti malavitosi.

Si evidenzia, infatti, sul punto, la presenza tra i dipendenti dell'impresa SIDA - censiti nell'anno 2014/2015 e sino al gennaio 2016 – di tale [REDACTED] [REDACTED] (nato a Lamezia Terme il [REDACTED]): soggetto che in data 18.08.2013 risulta sottoposto a controllo del territorio



unitamente a [REDACTED] [REDACTED] (nato a Lamezia terme il [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] (nato a Lamezia Terme il [REDACTED] e
[REDACTED] [REDACTED] (nato a Lametia Terme il [REDACTED]
quest'ultimo annoverato tra i membri del sodalizio criminale (416 bis)
cristallizzato nell'indagine denominata "CERBERO" (condotta dal
N.O.R.M. - ALIQUOTA OPERATIVA DELLA COMPAGNIA CC DI
LAMEZIA TERME). Si rileva, altresì che la vulnerabilità dell'azienda
sotto il profilo della permeabilità criminale è documentata dalle
risultanze emerso in seno al Proc. Pern. 2935/07 (operazione "Peter
Pan"). Alle pagine 19 e 20 dell'ordinanza applicativa di misure cautelari
si evince infatti come la "famiglia" [REDACTED] [REDACTED] – in persona di [REDACTED]
[REDACTED] – avesse preso, all'epoca, diretti contatti con le "ditte di
Lametia" (tra le quali figurava anche la SIDA) onde assicurarsi
preventivamente l'aggiudicazione dei lavori (all'epoca banditi dal
comune di Tropea) indipendentemente dall'affidamento formale.

Con riferimento invece alla [REDACTED] [REDACTED] SRL, si evidenzia che
amministratore unico pro tempore è risultato [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] nato a NICASTRO il [REDACTED]. La società risulta di
proprietà di (50 %) [REDACTED] [REDACTED] (50 %) [REDACTED] [REDACTED]
Il [REDACTED] risulta altresì : proprietario al 95% della [REDACTED] Srl, di
cui è amministratore unico la [REDACTED] [REDACTED] nata a Lametia
terme il [REDACTED]. Tale società (la [REDACTED] s.r.l.) risulta altresì titolare
di affidamenti nel settore rifiuti, in particolare con Determina nr. 62 del
14.04.2016 e della determina nr. 90 del 24 maggio 2016, a seguito della
risoluzione del rapporto con la [REDACTED] Srl , colpita da un provvedimento
interdittivo.

Si Sottolinea ancora che nonostante l'apparente sostituzione della [REDACTED]
con la [REDACTED] s.r.l. proprio in data 24 maggio 2016, personale
dell'Arma abbia sorpreso tale [REDACTED] [REDACTED] (nato a Lamezia terme il
[REDACTED] mentre in corso [REDACTED] di Briatico si adoperava nel
servizio di "pulizia strada" sovrintendendo alle prestazioni nel frangente
rese materialmente da [REDACTED] [REDACTED] (nato a Vibo Valentia il



██████████ e ██████████ Francesco (nato a Vibo Valentia il ██████████

Altra verifica condotta a mezzo sistema INPS ha consentito di accertare, infatti, come i tre risultassero, all'epoca, lavoratori dipendenti della citata ██████████ Srl, impresa nella quale ha prestato attività – nel mese di aprile e maggio 2016 – anche il ██████████ ██████████ (nato a Tropea il 05.07.1985, coinvolto nell'operazione COSTA PULITA), e – da aprile a luglio 2016 - il ██████████ ██████████ (nato a Briatico il ██████████ fratello del più noto ██████████ anch'egli sottoposto a fermo di indiziato di delitto in "COSTA PULITA"), in qualità di ex dipendenti della ██████████ Srl al pari del ██████████ e del ██████████

Sul punto l'appellante si limita ad evidenziare che all'esito della procedura negoziata per l'individuazione del nuovo operatore cui affidare il Servizio, nonostante l'invito esteso a cinque ditte, solo una partecipava appunto la ██████████ s.r.l (circostanza comunque sintomatica di uno scarso avvicendamento e/o rotazione nell'espletamento dei servizi pubblici).

Si rileva, inoltre che il citato ██████████ ██████████ annoveri in camera di commercio la proprietà del 100% delle quote della ██████████ Srl (p. Iva ██████████ : società oggetto dell'operazione di polizia giudiziaria propriamente denominata "DELTA", nel corso della quale si evidenziava l'effettiva riconducibilità dell'impresa alla famiglia di 'ndrangheta ██████████ in forza di un'intestazione fittizia tesa a dissimulare le proprietà di ██████████ ██████████ e che nella ██████████ Srl figure parimenti assunto – limitatamente al periodo agosto/novembre 2016 – ██████████ ██████████ (nato a Lametia terme il 1 ██████████ nipote del più noto ██████████ (nato a Lamezia Terme 1 ██████████ tratto in arresto nell'ambito dell'indagine denominata "ANDROMEDA").

Vengono rilevate, altresì, ingerenze anche nel settore della manutenzione strade comunali, atteso che con determinazione nr. 95 Reg. U.T.C. del 09.06.2015 si procedeva ad affidamento diretto della: *"Manutenzione delle strade Comunali – Lavori di taglio erba e sterpaglie*



lungo le sedi stradali maggiormente transitate del territorio comunale” nei confronti della ██████████ 2002: impresa che viene definita nell’atto “ditta di fiducia di questa amministrazione, avendo già lavorato in passato per conto di questo Comune quale incaricata delle rete idrica e fognaria comunale”. Con nota recante Prot. 20335 del 12 settembre 2016 la SUA formalizzava, poi, apposito “AVVISO (di) APPALTO AGGIUDICATO” in favore della medesima ██████████ 2002 relativamente ai lavori di “Riqualificazione frazione Mandaradoni”.

Si osserva, inoltre, che dalla disamina degli atti di cui al Proc. Pen. 4344/10 (Operazione COSTA PULITA, cfr. pag 296 e ss.) si evince l’assoggettamento dei ██████████ alle dinamiche di criminali in quanto vittima di estorsione da parte di ██████████ il grande.

Quanto ai lavori di rifacimento di ██████████ significativa è la circostanza che Il “Professionista Incaricato” era l’Arch ██████████ ██████████ soggetto indicato in atti come “organico alla cosca dei ██████████ per come già evidenziato in precedenza.

Anche il settore della riscossione di tributi (imposta di soggiorno , IMU Tari) per come dettagliatamente indicato nella relazione pag.396 e ss. rivela criticità. Sul punto, lo stesso appellante, pur evidenziando un aumento delle entrate complessive dell’ente durante la consiliatura in oggetto, da atto della renitenza di alcuni soggetti a pagare i tributi, della necessità di intraprendere azioni esecutive, a conferma dell’esistenza di una subcultura incurante del rispetto delle regole e che ha fatto leva, nel tempo, sulla mancanza di un’azione amministrativa efficace (rilevane e’ la circostanza che il ██████████ fa parte dell’amministrazione già dal 2005) .

La posizione di vertice dell’Amministrazione imponeva un generale controllo della correttezza e della trasparenza dell’attività amministrativa, che più che concretarsi in azioni o risoluzioni poco incisive, quali la costituzione di parte civile in procedimenti penali di criminalità organizzata, o la confisca di beni ai mafiosi, si manifesta in una presa di distanza da logiche di appartenenza o da persone fisiche o



giuridiche, che per la loro contiguità con ambienti malavitosi possono compromettere la fiducia nell'operato dell'Amministrazione, non essendo dirimente la formale incensuratezza dei soggetti coinvolti negli incarichi o la inclusione delle imprese affidatarie di appalti nella white list della prefettura, qualora emergano, aliunde, vicinanze o appartenenze ad ambienti malavitosi, nei termini predetti.

La disamina delle conversazioni captate in vista delle tornate elettorali, la presenza tra i soggetti aggiudicatari di appalti, affidamenti o consulenze di soggetti vicini alle consorterie criminose, la tendenza a favorire talune imprese o persone fisiche, piuttosto che improntare il sistema degli affidamenti al principio della rotazione e della distribuzione degli incarichi, è indice della facile permeabilità della compagine amministrativa alle logiche di sfruttamento del territorio delle associazioni criminose e agli interessi della criminalità mafiosa.

Invero, ai fini della pronuncia di incandidabilità non si richiede necessariamente la prova di comportamenti idonei a determinare la responsabilità personale, anche penale, degli amministratori o ad evidenziare il loro specifico intento di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, risultando penale, degli amministratori o ad evidenziare il loro specifico intento di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, risultando invece sufficiente l'acquisizione di elementi idonei a far presumere l'esistenza di collegamenti con quest'ultimo o di forme di condizionamento tali da alterare il procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi o amministrativi del comune o della provincia, da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione il regolare funzionamento dei servizi pubblici, o da arrecare grave pregiudizio alla sicurezza pubblica" (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 28259/19), elementi, sussistenti, nei termini poc'anzi esposti, nel caso di specie.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri di cui al DM 55/14, aggiornati al DM



n.147/22, considerate, quanto al giudizio di secondo grado, le seguenti fasi studio controversia (€ 2.058,00); introduttiva (€ 1.418,00), e decisionale (€ 3.470,00); per un totale pari ad € 6.946,00.

Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. Civ.13055/18)

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Catanzaro – I Sezione Civile- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, sull'appello proposto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 13.06.22- così provvede:

Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in € 6.946,00, per compenso professionale, oltre accessori di legge.

Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR 115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso da remoto, in data, 30.12.22

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Dott.ssa Beatrice Magaro'

Dott. Antonella Eugenia Rizzo



